 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
07/04/2022
Prot. ...147874..... Tit.V.I.I Cl...16
Rep. Decreti ...1120.....

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- VISTO l'art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3391 del 4.10.2021;
- VISTO il proprio decreto n. 630 del 01 marzo 2022 con il quale è stato emanato il bando per il conferimento di n. 20 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di 16 mesi, per gli ambiti disciplinari di ricerca indicati dal progetto di ricerca "Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JustSmart" finanziato dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", Asse 1, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 di cui all'art. 22, comma 4, lett. b), della Legge 240/2010, da ripartire tra i Settori Scientifico-disciplinari indicati nell'art. 1 del bando di selezione e secondo i requisiti indicati nella tabella "Allegato A", parte integrante del medesimo bando;
- VISTO il D.R. n. 1105 del 06.04.2022 di rettifica del sopracitato bando nella parte in cui conteneva nell'art. 4, punto 13, la frase "La mancata presentazione del progetto di ricerca comporta l'esclusione del candidato dalla selezione e nell'art. 11, punto 1, la frase "Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione del progetto di ricerca presentato dal candidato e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento" da considerarsi non apposte in quanto l'inserimento nel testo del bando in argomento di tali previsioni risultano essere frutto di mero errore materiale univocamente riconoscibile dalla norma legislativa disciplinante la materia, nonché dalla disposizione regolamentare applicata, dal contenuto del bando e dalla prassi costante, come correttamente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa.
- CONSIDERATO che, per mero errore materiale di digitazione, all'art. 2 del D.R. n. 1105 del 06.04.2022 è stato indicato "il punto 13 dell'art. 4 del bando emanato con D.R. n. 630 del 01.03.2022 risulta essere il seguente: "13. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.
- La mancata presentazione del progetto di ricerca comporta l'esclusione del candidato dalla selezione.*
- In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.*
- L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.", anziché "il punto 13 dell'art. 4 del bando emanato con D.R. n. 630 del 01.03.2022 risulta essere il seguente: "13. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.*

In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.

L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.", come, del resto, si evince da quanto esposto dal testo del decreto.

RITENUTO pertanto necessario di rettificare quanto al punto precedente, al solo fine di eliminare il palese errore di digitazione verificatosi nel riportare, a fine esclusivamente compilativo e di facilitazione di intellizione del contenuto dispositivo del testo derivante dall'eliminazione del precedente refuso;

DECRETA



Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di riconoscere e rettificare, l'errore materiale contenuto nell'art. 2 del D.R. n. 1105 del 06.04.2022 che, pertanto, risulta essere il seguente: *“13. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un “requisito di ammissione”, per gli ulteriori titoli di studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.*
In applicazione alle norme sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.
L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”

Art. 2 – Fermo il resto.

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo *on-line* e sul sito *web* di Ateneo.

Catania, lì 07/04/2022

Per IL RETTORE
Il Delegato alla Ricerca
(prof. Salvatore Baglio)

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale - Albo Ufficiale
Albo n.420.....	Prot. 147882.....
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo dal 07/04/2022 al 07/05/2022.....	
Il Responsabile 	

SM